



PASSAGGIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI DA ZONA SISMICA 4 A ZONA SISMICA 3

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 8/2018)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

Preliminarmente occorre far rilevare come, sul tema della materia sismica, il nostro Comune stia operando su tre diversi livelli:

1. La **microzonazione sismica**;
2. La **gestione autonoma delle funzioni in materia sismica**;
3. Il **passaggio dalla Zona Sismica 4 alla Zona Sismica 3**, ovvero l'operazione oggetto della presente relazione.

LA MICROZONAZIONE SISMICA²:

La Regione Emilia Romagna ritiene fondamentale promuovere un'efficace politica di prevenzione e mitigazione del rischio sismico sia in fase di programmazione territoriale e pianificazione urbanistica sia di progettazione e realizzazione delle costruzioni; pertanto, al fine di favorire interventi di prevenzione del rischio sismico anche nei Comuni caratterizzati da accelerazione massima orizzontale di picco al suolo a_g inferiore a $0,125g$, che non possono accedere ai contributi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", è stata approvata la Delibera di Giunta Regionale n. 241, del 06.03.2017 "Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per l'attribuzione di contributi per la realizzazione di studi di microzonazione sismica nei comuni caratterizzati da $a_g < 0,125g$ ", con la quale vengono disciplinati i contributi per la redazione di studi di microzonazione sismica in tali comuni (e quindi anche per Castel San Giovanni).

La Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 112, del 2 maggio 2007, concernente l'"Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi di valutazione della risposta sismica locale e di microzonazione sismica", attribuisce a Castel San Giovanni un valore dell'accelerazione massima orizzontale di picco al suolo $a_g = 0,094$, espressa in frazione dell'accelerazione di gravità g .

Il Comune di Castel San Giovanni, in forza di quanto stabilito con tale deliberazione, ha pertanto avanzato la domanda per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di microzonazione sismica di cui alla DGR n. 241/2017, in data 12.04.2017, n. 7319, in quanto Comune che non ha ancora realizzato o completato, nell'ambito delle procedure di formazione dei propri strumenti urbanistici ex L.R. n. 20/2000 (segnatamente nel PSC), uno studio di MS almeno di secondo livello, ai sensi della D.A.L. 112/2007 o della D.G.R. 2193/2015 e adeguato agli standard nazionali di rappresentazione e

¹ La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.

² Si veda la DTO 01-2016 "Microzonazione sismica aggiornamento degli indirizzi regionali".
Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l'Edilizia

archiviazione dei dati predisposti dalla Commissione Tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, art. 5, comma 7). Operazione che, una volta portata a termine, sarà propedeutica e fondamentale per la definizione del Quadro Conoscitivo posto a supporto del nuovo strumento urbanistico regionale, il Piano Urbanistico Generale (PUG), ex L.R. n. 24/2017, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 01.01.2023.

Con Determina dirigenziale del Servizio geologico, sismico e dei suoli, Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia Romagna, n. 8756 del 05.06.2017: "*Approvazione allegato A - elenco di comuni destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica di cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 241/2017*", pubblicata sul BURERT n. 182, del 28.06.2017, parte seconda n. 141, il nostro Comune è stato riconosciuto quale beneficiario del finanziamento richiesto, unitamente ad altri 14 Comuni ed una Unione di Comuni, dell'Emilia Romagna.

La determina regionale n. 8756/2017 ha stabilito:

1. di dare attuazione all'art. 8 della L.R. 19 del 30.10.2008 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*", per la realizzazione di studi di microzonazione sismica nei Comuni caratterizzati da una pericolosità sismica a_g (accelerazione di picco orizzontale del suolo) inferiore a 0,125 g, che non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica almeno di secondo livello, ai sensi della citata delibera dell'Assemblea Legislativa n. 112/2007 («Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio», in merito a "*Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica*») o della delibera di Giunta Regionale n. 2193/2015 («Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/03/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "*indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica*", di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112») e adeguati agli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione dei dati predisposti dalla Commissione Tecnica per il supporto e il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, "*Attuazione dell'art. 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.2009, n. 77*", art. 5, comma 7);
2. di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della determinazione stessa:
 - a. Allegato A1 "*Criteri per l'attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica nei Comuni con $a_g < 0,125g$* ";
 - b. Allegato A2 "*Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza nei Comuni con $a_g < 0,125g$* ";
3. che ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo;
4. che il Dirigente regionale competente, individuato nel responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, provvederà successivamente, con propri atti, all'approvazione delle graduatorie, all'attribuzione, alla concessione, alla liquidazione e alla eventuale revoca dei contributi, alla concessione delle proroghe dei tempi utili previsti e a quanto altro necessario per la realizzazione degli studi;
5. di prescrivere:
 - che il contributo dovrà essere interamente utilizzato per la microzonazione sismica del Comune beneficiario;
 - che il contributo verrà concesso, previa trasmissione del cronoprogramma di spesa e alla comunicazione dell'affidamento dell'incarico di studio;
 - che il trasferimento dei contributi agli Enti beneficiari avverrà in due soluzioni:
 - a) 50% all'approvazione del programma delle indagini e delle attività da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
 - b) 50% all'approvazione degli elaborati finali da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
 - che come cofinanziamento gli Enti beneficiari dovranno provvedere a proprie spese all'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) del Comune in cui viene effettuato lo studio di microzonazione sismica, da realizzarsi secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A2;
 - che gli Enti beneficiari dovranno provvedere all'affidamento dell'incarico entro 60 giorni

dall'attribuzione dei contributi;

- che gli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza dovranno essere completati entro 240 giorni dalla data di affidamento dell'incarico;
6. di assegnare al Comune di Castel San Giovanni un contributo pari a € 20.250,00, per lo studio di microzonazione sismica di secondo livello (MS2).

L'incarico è stato affidato in base a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del Nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. n. 50, del 18.04.2016, 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

L'incarico è stato pertanto conferito direttamente al dr. geol. Gabriele Corbelli, con determinazione 429, del 8.8.2017, del sottoscritto Responsabile del Settore IV Sviluppo Urbano, Ambiente e Viabilità, in quanto a suo tempo redattore, tra l'altro, delle analisi sismiche poste a supporto del Piano Strutturale Comunale, del Piano Operativo Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio; tali analisi comprendevano:

- a) il rischio sismico, con la predisposizione dell'inquadramento sismotettonico, della zonazione sismogenetica, della sismicità storica, della classificazione sismica, della pericolosità sismica e degli effetti di sito attesi;
- b) dei seguenti elaborati del Quadro Conoscitivo del PSC, relativi alle analisi sismiche:
 - QC SA11 - Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali;
 - Allegato SA.a1 - Prosezioni sismiche ReMi.

In particolare, la "*Carta delle aree suscettibili di effetti locali*" (PSC QCSA11) sintetizza, in termini qualitativi, un quadro di massima ed indica le aree più a rischio in termini di risposta negativa alla sollecitazione sismica. In relazione al possibile rischio sismico in termini di accelerazione massima al suolo, che per amplificazione stratigrafica può superare la soglia di 0,10 g, in sede di PSC era già stata prevista la necessità di un secondo livello di approfondimento di cui alla D.A.L. n. 112/2007, da realizzarsi in sede di POC e di RUE.

In sede di elaborazione del Piano Operativo Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio, il dr.geol. Corbelli aveva pertanto provveduto ad elaborare la Microzonazione Sismica, limitata, ovviamente, alle aree interessate dal POC e dal RUE, con la elaborazione della tavola GEO3 - Carta di microzonazione sismica, sia per le aree POC sia per le aree RUE.

L'approfondimento degli aspetti sismici in sede di POC e di RUE è stato a suo tempo condotto sulla base delle indicazioni contenute nella D.A.L. n. 112/2007, per cui tenendo conto della classificazione sismica del territorio comunale di Castel San Giovanni (attualmente ancora in zona 4), del contesto geologico-geomorfologico in cui risulta inserita e delle indicazioni del PSC, è stato limitato al secondo livello di approfondimento ed alle sole aree interessate.

Si tratta ora di completare l'analisi di microzonazione sismica in riferimento all'intero territorio comunale, tenendo conto della disposizioni sopravvenute, ed in particolare della D.G.R. n. 2193, del 21.12.2015 «*Art. 16 della L.R. n. 20 del 24.03.2000. Approvazione dell'aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112*» e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907, del 13.11.2010. E, naturalmente, in corso d'opera, tale analisi dovrà essere rimodulata tenendo conto del passaggio da Zona Sismica 4 a Zona Sismica 3, di cui si dirà più avanti.

L'operazione consiste quindi nella predisposizione dello studio di Microzonazione Sismica (MS), ai sensi della D.G.R. n. 2193/2015 e degli adeguati standard nazionali di rappresentazione ed archiviazione dei dati predisposti dalla Commissione Tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica (OPCM n. 3907/2010, art. 5, c. 7) e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'intero territorio comunale.

La microzonazione sismica è attività propedeutica fondamentale e necessaria, per l'elaborazione del nuovo strumento urbanistico generale comunale, ovvero il Piano Urbanistico Generale (PUG) a cui già si è accennato.

In data 27.11.2017, la Regione Emilia Romagna-Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ha comunicato al Comune di Castel San Giovanni, di avere approvato la prima parte delle analisi, vale a

dire il programma delle indagini e le attività per la microzonazione sismica di secondo livello di approfondimento e analisi della condizione limite per l'emergenza. Attualmente quindi è in corso la predisposizione della seconda e conclusiva parte.

LA GESTIONE AUTONOMA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA:

Ai sensi dell'art. 3 della 30 ottobre 2008, n. 19 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*", ai Comuni compete l'esercizio diretto, in forma singola o associata, delle funzioni sismiche,

Rispetto a quanto stabilito da tale articolo, occorre osservare che:

1. Il Comune di Castel San Giovanni, in materia sismica, si avvale della struttura tecnica regionale, ai sensi del comma 1, ovvero della opzione di base prevista dalla L.R. n. 19/2008, ma comunque transitoria (scadenza in data 13.11.2018, ovvero, ai sensi del comma 8, 10 anni dalla entrata in vigore della L.R. n. 19/2008)³;
2. Il Servizio territoriale di "*Area*" (Servizio Area Affluenti Po - ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po), nella sua qualità di Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica (STCMS), esegue pertanto le verifiche sui progetti per tutti i comuni o i raggruppamenti di comuni che non abbiano deciso di eseguire in modo autonomo tale attività di controllo (opzione di cui al comma 2 del citato articolo);
3. L'istruttoria e il relativo parere finale sono eseguiti in conformità alla D.G.R. n. 1373 del 26.09.2011 "*Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008*";
4. Tutte le pratiche vengono dunque presentate allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) o a quello per le Attività Produttive (SUAP) dei vari comuni che non hanno scelto originariamente di gestire autonomamente le funzioni sismiche, che provvedono a trasmetterle al Servizio di "*Area*" territorialmente competente (ex Servizio Tecnico di Bacino competente); nel nostro Comune tutte attraverso il SUE, utilizzando il portale CPortal per l'inoltro delle pratiche edilizie in formato digitale;
5. Nel nostro Comune, ai sensi della DTO n. 4/2016, si è provveduto alla determinazione del campione di opere da sottoporre a verifica circa le autocertificazioni presentate e depositi strutturali ai fini antisismici: si tratta di una ipotesi di verifica e controllo non prevista né disciplinata dalla L.R. n. 15/2013 (legge regionale edilizia) ma che tuttavia deve essere prevista in ossequio al principio generale di verifica delle autocertificazioni stabilito dall'art. 71 "*Modalità dei controlli*", del D.P.R. n. 445/2000 "*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", e relativa Circolare dell'Agenzia del Territorio 31.05.2002, n° 4 "*Testo Unico sulla documentazione amministrativa - controllo autocertificazioni*"; si tratta di un campione pari al 25% del totale delle pratiche presentate, determinato utilizzando un software per la generazione di numeri casuali (*random number generator*); l'algoritmo di calcolo di tale

³ Come acclarato, da ultimo, dalla D.G.R. n. 49, del 23.01.2012 "*Ricognizione dei comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al titolo IV della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle Strutture Tecniche Regionali - Aggiornamento*". Nella Provincia di Piacenza il solo comune Capoluogo esercita autonomamente le funzioni sismiche, in quanto è l'unico in grado di soddisfare gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, stabiliti dalla D.G.R. n. 1804 del 2008, come integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 2009, che sono, in sintesi, i seguenti:

- a) almeno 100.000 residenti;
- b) costituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, con la presenza di almeno un team di lavoro, cui affidare l'esercizio dell'attività di rilascio delle autorizzazioni e di controllo dei progetti e delle opere, composto da:
 - una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
 - una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di supporto, quali la verifica della completezza e regolarità degli elaborati progettuali, l'istruttoria preliminare dei progetti, l'attività di informatizzazione delle pratiche, l'effettuazione dei sopralluoghi nei cantieri, ecc.
- c) un team di lavoro per ogni 300 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione, e per le finalità di tale atto regionale, le autorizzazioni preventive e i progetti depositati assoggettati a controllo a campione.

Per i Comuni in zona 3 e 4, è possibile calcolare il numero delle pratiche di controllo sismico, avendo a riferimento la media del numero delle pratiche edilizie degli ultimi 5 anni (costituito dal numero delle domande di rilascio del permesso di costruire, dalle segnalazioni certificate di inizio attività presentate e dai titoli abilitativi che hanno autorizzato varianti), ed applicando a tale dato le quote dei controlli a campione previste dalla L.R. 15/2013. La ricognizione regionale ha messo in evidenza che i Comuni che esercitano direttamente le funzioni sismiche sono 125, mentre quelli che si avvalgono delle strutture tecniche regionali, come Castel San Giovanni, sono 223.

software, basato sul generatore congruenziale moltiplicativo di Lehmer, è in grado di generare una sequenza numerica con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale; si è utilizzato, come avviene nel nostro Comune sin dal 1998 e come, da ultimo, indicato anche dalla D.G.R. n. 76/2014, il generatore numerico casuale fornito dalla regione Emilia Romagna e disponibile al sito internet <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

Con nota del 04.05.2017, l'Assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e della montagna, ha "rammentato" a tutti i Comuni, come il nostro, che si avvalgono, ai sensi del comma 1, sopra riportato, dei servizi regionali per le funzioni sismiche, che tali Comuni sono tenuti, entro la data del 13.11.2018, a dare concreta attuazione all'esercizio diretto delle funzioni sismiche per un ambito territoriale adeguato, preferibilmente in forma associata oppure in alternativa possono ricorrere mediante convenzione alle strutture tecniche sismiche comunali limitrofe già attive o in via di formazione.

L'Assessore regionale fa inoltre presente "che in alcuni ambiti territoriali dove la gestione delle funzioni sismiche può risultare più problematica, una possibile soluzione è che il Comune capoluogo di Provincia, più strutturato e organizzato, possa espletare le funzioni sismiche anche per i Comuni limitrofi tramite convenzione".

L'Assessore fa inoltre presente che l'introito per il rimborso forfettario delle spese per le attività istruttorie, previsto dall'art. 20 della L.R. n. 19/2008 e disciplinato con D.G.R. n. 2271/2016 e DGR 1121/2011, consente di fare fronte al mantenimento del personale tecnico qualificato per le attività di controllo sismico dei progetti.

In data 28 novembre scorso alla presenza dei competenti funzionari regionali si è svolto un incontro operativo in Provincia, nel quale è stato evidenziato che al 31 dicembre 2018 cesserà la possibilità avvalimento delle strutture regionali in materia sismica (termine confermato dall'art. 35 della L.R. n. 25/2017).

Fermo restando pertanto la fine del presente anno come termine per la cessazione definitiva dell'avvalimento prestato dalle strutture regionali, l'Assessore rammenta che i Comuni interessati (come il nostro) debbono stipulare accordi con la Regione per la decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica (art. 21 L.R. 13/2015) avvalendosi dello schema di accordo semplificato allegato alla D.G.R. n. 1925/2015.

A seguito dell'incontro di novembre la Provincia di Piacenza ha proposto ai Comuni di avvalersi del supporto tecnico dell'Amministrazione Provinciale, come già avviene per il Comune Capoluogo, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui alla legge in oggetto. Successivamente la Provincia ha trasmesso ai Comuni una prima bozza di Convenzione ed ha richiesto la manifestazione di interesse ad aderire a tale iniziativa.

Tale manifestazione di interesse da parte del nostro Comune, di avvalersi del supporto tecnico dell'Amministrazione Provinciale, e relativa bozza di Convenzione dalla Provincia predisposta allo scopo, è avvenuta, via PEC, in data 12.02.2018.

La gestione autonoma delle funzioni sismiche in capo dei Comuni, con le modalità sopra dette, rappresenta una scelta irreversibile che la Regione ha assunto da tempo con l'intento di creare una rete di strutture tecniche adeguate nel territorio per favorire lo sviluppo di politiche di prevenzione sismica, la pianificazione urbanistica improntata alla riduzione del rischio sismico, la formazione e la gestione dei piani di protezione civile, la diffusione di una cultura sismica consapevole e responsabile. La bozza di convenzione con la Provincia di Piacenza contiene i seguenti elementi principali:

a) Riguarda i seguenti procedimenti ed attività:

- istruttoria delle pratiche di richiesta di autorizzazioni sismiche nelle modalità previste dall'art. 12 della L.R. 19/2008;
- verifica dei progetti strutturali depositati, che lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni trasmetterà alla Provincia nell'ambito dei controlli a campione delle pratiche edilizie;
- indicazioni e chiarimenti in merito all'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni e la verifica delle eventuali osservazioni in caso di provvedimento negativo come previsto all'art. 12 e 13 della L.R. 19/2008;

b) Il rilascio del provvedimento finale (Autorizzazione Sismica) è di competenza del Comune, tramite il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, titolare della funzioni in materia sismica;

c) Autorizzazione sismica:

Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede alla ricezione della pratica e la trasmette immediatamente alla Provincia di Piacenza, in modalità cartacea sino a quando non sarà adottata la piattaforma telematica regionale SIS (*Sistema Informativo Sismica*⁴), successivamente saranno adottate nuove modalità di invio o tramite pec o altro canale digitale in accordo con gli uffici competenti. L'ufficio tecnico della Provincia provvede al riscontro della pratica in merito alla completezza formale e di merito come previsto dall'allegato B della Delibera G.R. 1371/2011. L'ufficio tecnico della Provincia, per una sola volta, entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza, può richiedere autonomamente agli interessati, i chiarimenti necessari o l'integrazione della documentazione presentata, salvo sia convocata la Conferenza dei Servizi da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, in tale caso la richiesta di integrazione sarà effettuata all'interno della procedura di Conferenza di Servizi di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990. L'ufficio tecnico della Provincia provvederà ad inviare allo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, la propria determinazione in merito alla richiesta di autorizzazione, restituendo allo sportello n. 2 copie degli elaborati firmati dal tecnico competente. Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvederà al rilascio dell'autorizzazione sismica o comunicherà il provvedimento di diniego all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'ufficio tecnico della Provincia formulerà tempestivamente il proprio parere in merito ad eventuali osservazioni pervenute allo Sportello Unico per l'Edilizia in fase di avvio di adozione di provvedimento di diniego, affinché lo SUE possa emettere il provvedimento conclusivo nei termini di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tutto il procedimento avverrà con l'utilizzo della Modulistica Unificata Regionale (MUR). Ogni modulo è contrassegnato da un codice identificativo, nel quale la lettera utilizzata fa riferimento alla procedura per la quale lo stesso deve essere utilizzato (MUR A – per i procedimenti autorizzativi; MUR D –per i procedimenti relativi alle denunce di deposito; MUR V – per i procedimenti relativi al deposito delle verifiche tecniche/valutazioni della sicurezza)⁵.

⁴ La Legge Regionale n. 19/2008 promuove, al Titolo II, art. 4, punto 2, lo "sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche". Il SIS permette la gestione degli eventi che accompagnano l'istanza della pratica sismica, dall'invio della domanda di autorizzazione/deposito in modalità telematica fino al rilascio dell'atto finale di autorizzazione/diniego o l'archiviazione della pratica in caso di deposito.

Gli obiettivi del SIS sono:

- Potenziare la comunicazione tra committenti, professionisti, Enti Locali, e Strutture Tecniche Competenti in materia sismica;
- Gestire dati e documentazione in formato digitale, partendo dalla compilazione on-line della domanda e l'invio degli allegati tecnici di progetto;
- Conservare i documenti informatici (sia modulistica che allegati progettuali sottoscritti con firma digitale) in un archivio digitale;
- Garantire la conservazione dei documenti nel lungo periodo;
- Uniformare la gestione della procedura sul territorio regionale,
- Semplificare l'accesso alle informazioni da parte di professionisti e cittadini.
- Integre sistemi informativi specializzati con funzioni complementari.

Considerato il numero di soggetti coinvolti e la complessità, il SIS si propone di agevolare il passaggio della procedura di autorizzazione sismica, dall'attuale forma cartacea ad una gestione completamente digitale. E' prevista quindi inizialmente la presentazione di una copia cartacea della documentazione parallelamente alla presentazione telematica della copia digitale. Questo periodo di transizione permetterà lo studio e la sperimentazione di modalità nuove di svolgimento dell'istruttoria per un passaggio graduale e ottimizzato alla gestione completamente elettronica, verificando e valutando le criticità e le necessità per un corretto funzionamento della procedura. Nella fase transitoria è possibile utilizzare il Sistema SIS, su base volontaria, per inviare pratiche sismiche telematiche. Allo scopo di garantire il servizio già avviato sono previste attività di formazione, supporto ed assistenza.

Le modalità di utilizzo del SIS sono state stabilite con D.G.R. n. 365, del 24.03.2014, successivamente modificata con D.G.R. n. 2253, del 28.12.2015.

⁵ La MUR è stata approvata con D.G.R. n. 1878 del 19.12.2011, ed è costituita da:

- MUR A.1/D.1 - Asseverazione da allegare al titolo edilizio;
- MUR A.2 - Istanza di autorizzazione sismica;
- MUR D.2 - Denuncia di deposito;
- MUR A.3/D.3 - Asseverazione di conformità e congruità;
- MUR A.4/D.4 - Nomina e dichiarazione del collaudatore;
- MUR A.5- Scheda istruttoria tecnica per autorizzazione;
- MUR D.5 - Scheda istruttoria tecnica per la denuncia di deposito;
- MUR A.6/D.6 - Richiesta di integrazione e chiarimenti;
- MUR A.7/D.7 - Trasmissione integrazione e chiarimenti;
- MUR A.8 - Determina di autorizzazione sismica;
- MUR A.9 - Comunicazione rilascio autorizzazione sismica;
- MUR A.10 - Avviso di adozione provvedimento di diniego;
- MUR A.11 - Trasmissione osservazioni;
- MUR A.12 - Determina di diniego dell'autorizzazione sismica;
- MUR A.13- Comunicazione di diniego dell'autorizzazione sismica;
- MUR A.14/D.8 - Denuncia dei lavori;
- MUR A.15/D.9 - Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali;
- MUR A.16/D.10 - Comunicazione di fine lavori strutturali;

d) Deposito Progetto Strutturale:

Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede alla ricezione della pratica in modalità cartacea sino a quando non sarà adottata la piattaforma telematica regionale SIS, provvede alla verifica della completezza formale del progetto depositato come previsto dall'allegato B della Delibera di G.R. 26 settembre 2011 n. 1373 – punto 1 del paragrafo B3 – e restituisce all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito mediante il rilascio di una copia della comunicazione di deposito e degli elaborati cartacei o firmati digitalmente (successivamente all'adozione della piattaforma telematica). Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede ad inoltrare settimanalmente (come da delibera di G.R. n. 76/2014⁶ – punto 5.1 o comunque con cadenza diversa se successivamente sarà modificata tale modalità dalla R.E.R.) alla Provincia di Piacenza, nel corso dei controlli sui titoli edilizi SCIA e inizio lavori dei permessi di costruire (su un campione pari al 30% delle SCIA presentate/inizio lavori di permessi di costruire), le pratiche di deposito del progetto strutturale. L'ufficio tecnico della Provincia, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2013, entro 25 giorni dalla presentazione della SCIA/inizio lavori, formula, eventualmente, alla Sportello Unico per l'Edilizia una proposta motivata di divieto di prosecuzione dell'attività o di conformazione del progetto alla normativa.

e) Durata:

La convenzione ha durata pari a 5 anni a decorrere dalla data di stipula.

f) Rimborso oneri istruttori

A fronte degli impegni assunti dalla Provincia di Piacenza, il Comune di Castel San Giovanni corrisponderà ogni anno, entro il 31 di Gennaio, alla Provincia di Piacenza, il saldo della quota relativa ai rimborsi forfettari dovuti per le pratiche di autorizzazione sismica e depositi progetti strutturali trasmessi alla Provincia nell'esercizio precedente, mentre un acconto (pari alle somme ad allora introitate) sarà versato entro il 31 Luglio dell'esercizio di competenza. L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

Autorizzazioni sismiche (art. 11)		Depositi (art. 13)	
Tipo di intervento	Importo (€)	Tipo di intervento	Importo (€)
- Nuova costruzione; - Interventi di adeguamento con ampliamento; - Interventi di adeguamento con sopraelevazione	480,00	- Nuova costruzione; - Interventi di adeguamento con ampliamento*	150,00
- Altri interventi di adeguamento; - Interventi di miglioramento; - Interventi di riparazione o intervento locale	360,00	- Altri interventi di adeguamento*; - Interventi di miglioramento; - Interventi di riparazione o intervento locale	100,00
Varianti sostanziali a progetti già autorizzati	180,00	Varianti sostanziali a progetti già depositati	50,00

* Gli interventi di sopraelevazione richiedono necessariamente, anche nei Comuni a bassa sismicità (zona 3 e 4) l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), della L.R. n. 19 del 2008.

La Tabella è stata approvata con D.G.R. n. 2271, del 21.12.2016.

IL PASSAGGIO DALLA ZONA SISMICA 4 ALLA ZONA SISMICA 3:

La vigente classificazione sismica nazionale è stata proposta con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274, del 20.03.2003 "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*"⁷ e recepita dalla Regione Emilia-Romagna, in prima applicazione e senza modifiche, con Deliberazione di Giunta Regionale 1435, del 21.07.2003 "*Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per la*

- MUR A.17/D.11 - Attestazione di rispondenza;
- MUR A.18/D.12 - Deposito del certificato di collaudo;
- MUR V.1 - Deposito e ricevuta verifica tecnica/valutazione della sicurezza.

⁶ Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10).


⁷ Successivamente modificata ed integrata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003.

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica'. Tale classificazione prevede che tutto il territorio nazionale sia classificato sismico (a differenza di quanto avveniva in precedenza, ove gran parte del territorio nazionale era "non classificato") e suddiviso in 4 zone a pericolosità sismica decrescente (zona 1: pericolosità massima...zona 4: pericolosità minima).

Secondo il provvedimento del 2003, tutti i comuni italiani sono stati dunque classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico, calcolato in base alla PGA (*Peak Ground Acceleration*, cioè il picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi, inoltre la classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento man mano che vengono effettuati nuovi studi territoriali dalla regione di appartenenza o per variazioni statistiche significative nel lungo periodo:

1. Zona 1: sismicità alta (PGA > 0,25 g), comprende 708 comuni;
2. Zona 2: sismicità medio-alta (PGA > 0,15 e < 0,25 g), comprende 2.345 comuni (in Toscana alcuni comuni sono classificati in Zona 3S, sismicità media, che prevede obbligo di calcolo dell'azione sismica identica alla Zona 2);
3. Zona 3: sismicità medio-bassa (PGA > 0,05 e < 0,15 g), comprende 1.560 comuni;
4. Zona 4: sismicità bassa (PGA < 0,05 g), comprende 3.488 comuni (tra i quali, attualmente, Castel San Giovanni).

La classificazione sismica approvata con tali atti, per quanto riguarda la nostra Regione, è riportata nella seguente rappresentazione:



Legenda



Zona sismica	Descrizione	Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag)
Zona 1	E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti	ag > 0.25
Zona 2	In questa zona possono verificarsi forti terremoti	0.15 < ag ≤ 0.25
Zona 3	In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari	0.05 < ag ≤ 0.15
Zona 4	E' la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari	ag ≤ 0.05

- zona 1: elevata sismicità;
- zona 2: media sismicità;
- zona 3: bassa sismicità;
- zona 4: minima sismicità.


La normativa precedente sulle costruzioni in zona sismica (D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996) suddivideva il territorio nazionale nelle seguenti zone sismiche:

1. zona di I categoria (S=12⁸);

⁸ A seconda delle zone la normativa forniva un parametro S che, in base ad una formula, forniva un coefficiente da moltiplicare per il peso della struttura. Questo valore veniva poi ripartito ad ogni piano dell'edificio e, se l'edificio era realizzato con un telaio in cemento armato, ad ogni telaio con metodi ed ipotesi noti in letteratura. Il risultato era un forza orizzontale da applicare ai nodi trave-pilastro. La risoluzione del Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l'Edilizia

2. zona di II categoria (S=9);
3. zona di III categoria (S=6);
4. zona non classificata (tra cui Castel San Giovanni).

Castel San Giovanni è stato dunque inserito, sia a livello statale, sia a livello regionale successivo, in Zona Sismica 4, in continuità con tutti i comuni limitrofi, sia della Regione Emilia Romagna, sia della Lombardia (Oltrepò Pavese):



Il territorio della Provincia di Piacenza, comprende esclusivamente zone sismiche di classe 3 e di classe 4, ed in particolare:

Zona 3

8033002	PC	ALSENO	2003	N.C.	III	3	■
8033003	PC	BESENZONE	2003	N.C.	III	3	■
8033004	PC	BETTOLA	2003	N.C.	III	3	■
8033005	PC	BOBBIO	2003	N.C.	III	3	■
8033007	PC	CADEO	2003	N.C.	III	3	■
8033011	PC	CARPANETO PIACENTINO	2003	N.C.	III	3	■
8033012	PC	CASTELL'ARQUATO	2003	N.C.	III	3	■
8033015	PC	CERIGNALE	2003	N.C.	III	3	■
8033016	PC	COLI	2003	N.C.	III	3	■
8033017	PC	CORTE BRUGNATELLA	2003	N.C.	III	3	■
8033018	PC	CORTEMAGGIORE	2003	N.C.	III	3	■
8033019	PC	FARINI	2003	N.C.	III	3	■
8033020	PC	FERRIERE	2003	N.C.	III	3	■
8033021	PC	FIORENZUOLA D'ARDA	2003	N.C.	III	3	■
8033025	PC	GROPPARELLO	2003	N.C.	III	3	■
8033026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	2003	N.C.	III	3	■
8033028	PC	MORFASSO	2003	N.C.	III	3	■
8033030	PC	OTTONE	2003	N.C.	III	3	■
8033031	PC	PECORARA	2003	N.C.	III	3	■
8033035	PC	PODENZANO	2003	N.C.	III	3	■
8033036	PC	PONTE DELL'OLIO	2003	N.C.	III	3	■
8033037	PC	PONTENURE	2003	N.C.	III	3	■
8033038	PC	RIVERGARO	2003	N.C.	III	3	■
8033040	PC	SAN GIORGIO PIACENTINO	2003	N.C.	III	3	■
8033041	PC	SAN PIETRO IN CERRO	2003	N.C.	III	3	■
8033043	PC	TRAVO	2003	N.C.	III	3	■
8033044	PC	VERNASCA	2003	N.C.	III	3	■
8033045	PC	VIGOLZONE	2003	N.C.	III	3	■
8033048	PC	VILLANOVA SULL'ARDA	2003	N.C.	III	3	■
8033047	PC	ZERBA	2003	N.C.	III	3	■

Zona 4


8033001	PC	AGAZZANO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033006	PC	BORGONOVO VAL TIDONE	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033008	PC	CALENDASCO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033009	PC	CAMINATA	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033010	PC	CAORSO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033013	PC	CASTEL SAN GIOVANNI	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033014	PC	CASTELVETRO PIACENTINO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033022	PC	GAZZOLA	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033023	PC	GOSSOLENGO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033024	PC	GRAGNANO TREBBIENSE	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033027	PC	MONTICELLI D'ONGINA	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033029	PC	NIBBIANO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033032	PC	PIACENZA	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033034	PC	PIOZZANO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033039	PC	ROTOFRENO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033042	PC	SARMATO	2003	N.C.	N.C.	4	■
8033048	PC	ZIANO PIACENTINO	2003	N.C.	N.C.	4	■

Molti dei comuni lungo i confini tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (province di Piacenza, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Rovigo e Ferrara) furono allora classificati in zona 4 (zona a minore pericolosità sismica).

Tuttavia, a seguito della sequenza sismica del maggio 2012 che ha colpito la Pianura Padana centrale, interessando anche diversi comuni del mantovano, la Regione Lombardia con delibera di Giunta


telaio (piano o spaziale a seconda delle ipotesi) così definito fornisce i valori di sollecitazione. Utilizzando lo spirito del metodo di calcolo maggiormente utilizzato nel 1996 (tensioni ammissibili) occorre verificare che le tensioni fossero inferiori a dei valori fissati dalla normativa. Le ipotesi di calcolo erano limitate al campo elastico.

Regionale n. X/2129 del 11/7/2014 ha aggiornato la classificazione sismica dei propri comuni, in particolare riclassificando dalla zona 4 alla zona 3 i comuni interessati dalla sequenza sismica del 2012, come riportato nella figura sottostante:



Dopo tale aggiornamento i comuni lombardi confinanti con l'Emilia-Romagna sono tutti classificati in zona 3. Conseguentemente i comuni della Pianura Padana centrale ancora classificati in zona 4, come Castel San Giovanni, sono solo quelli emiliani del settore nord-occidentale della provincia di Piacenza e il Comune di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.

Oggi quindi, nell'insieme, la classificazione sismica regionale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, è la seguente:



Ne consegue pertanto, che i 18 comuni della Provincia di Piacenza che sono classificati in Zona 4, compreso il nostro, rappresentano una sorta di "isola" all'interno di un complessivo territorio classificato invece come Zona Sismica 3.

Tutti gli studi geologico-sismici disponibili, indicano però che la pericolosità sismica dei territori emiliani, lombardi e veneti prossimi al fiume Po è sostanzialmente omogenea (da bassa a medio-bassa, con valori di PGA (accelerazione orizzontale massima attesa PGA - *Pick Ground Acceleration*))

compresi tra 0,06 g e 0,10 g, per un tempo di ritorno TR = 475 anni).

Va inoltre ricordato che nella pianura piacentina, in più occasioni, sono stati osservati e descritti effetti macrosismici di intensità di picco del moto del suolo IMCS > VI (terremoti della pianura parmense e reggiana di magnitudo compresa tra 4.5 e 5.5 e forti terremoti, M>5.5, dei margini sudalpino e appenninico).

Non ci sono quindi motivazioni tecnico-scientifiche per una classificazione sismica diversa tra i comuni emiliani come il nostro (attualmente in Zona 4) e quelli comuni lombardi confinanti (tutti oggi in Zona 3).

La Regione ha pertanto proposto di modificare la classificazione sismica di 22 Comuni (n. 18 in provincia di Piacenza, tra cui Castel San Giovanni, n. 1 in provincia di Reggio Emilia, n. 3 in provincia di Ferrara) dalla zona 4 alla zona 3.

Tale proposta non discende quindi tanto dall'applicazione dei criteri generali previsti nell'allegato 1 all'OPCM 3519 del 28 aprile 2006 "*Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone*" ma dall'esigenza di rendere omogenee le situazioni ai confini tra Regioni diverse.

Va inoltre fatto rilevare come la recente disposizione di legge sulle detrazioni fiscali per interventi di miglioramento sismico delle costruzioni nota come "*Sismabonus 2017*" (replicato per il 2018⁹) si applichi nelle zone 1, 2 e 3 della classificazione sismica nazionale/regionale. Ciò significa che attualmente i cittadini residenti nei comuni emiliani classificati in zona 4, come il nostro, pur essendo esposti ad una pericolosità sismica del tutto simile a quella dei comuni confinanti classificati in zona 3, non possono usufruire di tale agevolazione.

In un incontro tecnico tenutosi in Regione Emilia Romagna, presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, in data 25.10.2017, al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Comuni interessati, tra cui il nostro, è stata illustrata la procedura da seguire per tale riclassificazione, la quale richiede, in buona sostanza, l'approvazione della proposta di riclassificazione da parte della Regione con delibera e la comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile.

Preventivamente si rende necessaria¹⁰, sostiene la Regione, l'approvazione di un atto di Consiglio o Giunta Comunale (la Regione non indica quale organo comunale sia competente, rimettendosi alla decisione di ogni singola Amministrazione) di ciascuno dei Comuni interessati, che provveda ad esprimere la volontà del Comune di chiedere alla Regione Emilia Romagna la riclassificazione del territorio del Comune da zona 4 a zona 3 al fine di armonizzare la classificazione sismica dei Comuni situati ai confini tra Regioni contermini e assicurare la programmazione e attuazione di interventi di mitigazione del rischio sismico uniformi a parità di altre condizioni.

Tale deliberazione verrà pertanto assunta dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio Comunale, in quanto trattasi di materia esclusa dall'elenco "*chiuso*" riportato all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"¹¹.

⁹ Si veda la DTO n. 2/2018 "*Novità in campo edilizio nella legge di bilancio 2018*".

¹⁰ Francamente non si comprende a quale titolo, dal momento che non è certo il Comune che può stabilire o "desiderare" una classificazione sismica piuttosto di un'altra ed oltretutto, anche nell'ipotesi in cui il Comune deliberasse di voler rimanere in Zona Sismica 4, ciò sarebbe del tutto ininfluenza sulle decisioni regionali.

¹¹ Art. 42 Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza **limitatamente ai seguenti atti fondamentali**:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari
- j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché

La Regione, nel rapporto conclusivo dell'incontro sopra citato, evidenzia che tale aggiornamento della classificazione (passaggio da Zona 4 a Zona 3) non comporterà aggravii, né burocratici né economici, sia per le Amministrazioni Comunali sia per i cittadini e tecnici, poiché le procedure e le attività per i depositi dei progetti sismici e le autorizzazioni sismiche (la documentazione tecnica di progetto degli interventi, le verifiche sismiche, i controlli dei progetti delle strutture, le spese istruttorie, ...) sono le stesse per le zone 3 e 4.

Inoltre i parametri dell'azione sismica previsti dalle norme tecniche per le costruzioni¹² per la progettazione degli interventi sono puntuali e indipendenti dalla classificazione sismica del comune.

Anche per quanto riguarda l'obbligo degli studi di microzonazione sismica per l'approvazione degli strumenti urbanistici (Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 112/2007), che il nostro Comune ha in corso di elaborazione, non ci sono novità, almeno di carattere formale, poiché da gennaio 2016 tale obbligo vige anche per i Comuni classificati in zona 4 (DGR n. 2193/2015).

Tuttavia corre l'obbligo di far osservare un aspetto che potrebbe invece comportare più gravose incombenze, sia allo Sportello Unico per l'Edilizia, sia per i cittadini e sia per i tecnici professionisti progettisti.

Come accennato, per la Regione Emilia Romagna, sia la Zona 4 sia la Zona 3, sono da considerarsi a "bassa sismicità". Ne consegue che, rispetto alla L.R. n. 19/2008, non cambierebbe nulla.

Attualmente infatti, nel nostro Comune, collocato in Zona 4, il procedimento più diffuso è quello relativo al "Deposito dei progetti", disciplinato dall'art. 13:

*Art. 13 - Deposito dei progetti **nelle zone a bassa sismicità**
(sostituito comma 5 da art. 8 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, **nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità** l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002, e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.

4. La struttura competente, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n. 31 del 2002, procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.

5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla scadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.

Molto più raro è invece il caso di obbligatorietà della preventiva "Autorizzazione sismica", di cui all'art. 11:

*Art. 11
Autorizzazione sismica*

(sostituito comma 5 e aggiunto comma 5 bis. da art. 7 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25)

1. Nei Comuni della regione, **esclusi quelli classificati a bassa sismicità**, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1¹³, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.

nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

¹² Da ultimo approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018.

¹³ Art. 9 - Ambito di applicazione (sostituito il comma 1 da art. 6 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

- a) *gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001¹⁴;*
- b) *i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;*
- c) *gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall' articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;*
- d) *le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.*

3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.

5 bis. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.

Tuttavia, recentemente, la terza sezione della Cassazione Penale ha emesso la sentenza n. 56040 del 15 dicembre 2017, con la quale si afferma che per zone a bassa sismicità si debba intendere una sola classe, appunto quella più bassa e aggiunta con ordinanza OPCM n. 3274/2003, e quindi la sola Zona 4 (e non anche, conseguentemente, la Zona 3).

Il D.P.R. n. 380/2001 (*Testo Unico per l'Edilizia*) opera una distinzione ai fini procedurali per depositare e autorizzare i progetti strutturali in zone sismiche.

Lo fa mediante il Capo IV, in particolare con gli articoli 83, 93 e 94 relativi alla sicurezza strutturale delle costruzioni.

Il combinato disposto degli articoli 93 e 94 fa intravedere l'assoggettamento ad autorizzazione sismica a prescindere, lasciando in via del tutto residuale la procedura "*semplificata*" di Denuncia dei lavori nelle sole zone a bassa sismicità (quindi le sole Zone 4 secondo la Cassazione).

Come già accennato, l'individuazione del livello di sismicità è regolamentata dall'articolo 83 del medesimo D.P.R. 380/2001, il quale ha demandato:

- a) *la disciplina delle Norme Tecniche Costruttive (NTC) e relativi aggiornamenti, attraverso decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;*
- b) *la definizione dei criteri/valori differenziati del grado di sismicità in maniera congiunta al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;*
- c) *la classificazione delle zone dichiarate sismiche, in funzione dei criteri di cui al punto precedente, alla formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone e relativi gradi di sismicità, ad opera delle regioni, sentite province e comuni interessati.*

Come già fatto presente, lo Stato, per dare attuazione a quanto sopra e per giungere ad una completa mappatura di classificazione sismica dell'intero territorio nazionale, ha provveduto ad emanare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003).

Con essa lo Stato ha dettato i principi generali sulla base dei quali le Regioni sono delegate ad adottare la classificazione sismica del territorio in quattro zone a pericolosità decrescente.

L'ordinanza OPCM n. 3274/2003 ha eliminato da subito le zone non classificate (prima di tale

è comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.

¹⁴ Nel nostro Comune non esiste tale casistica.

provvedimento Castel San Giovanni era, appunto, zona non classificata), disponendo in prima applicazione il passaggio dei comuni sismicamente "non classificati" nella "neonata" zona 4, ovvero una zona di bassa sismicità appositamente creata dallo stesso provvedimento (vedi allegato 1, parte 3, Prima applicazione, punto i); ciò valeva fino a nuova puntuale riclassificazione operata con deliberazione regionale (successivamente, come già accennato, la Regione non ha fatto altro che confermare la zonizzazione sismica statale, classificando Castel San Giovanni in Zona 4 a bassa sismicità).

La neonata Zona Sismica 4, in tale allegato, prevedeva alcuni valori di accelerazione come segue:

- Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni = $a_g/g < 0,05$;
- Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (NTC): $a_g/g = 0,05$.

Prima di esso vigeva la classificazione dei comuni nelle categorie I, II e III, che con tale ordinanza furono passate nella nuova classificazione rispettivamente nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Nel previgente ordinamento alla OPCM, nelle tre categorie/zona potevano essere individuata a bassa sismicità soltanto la numero 3, perché avente minori valori di accelerazione; viene da chiedersi conseguentemente: l'introduzione di un quarto livello ancora più basso ha allora rimodulato il livello di "bassa sismicità"?

In altri termini: in tema di zonizzazione sismica si deve ritenere che l'OPCM n. 3274/2003 abbia azzerato quanto previgente, oppure si sia "limitato" solamente ad aggiungere e affiancare una seconda ulteriore zona a bassa sismicità (la Zona 4)?

A tale quesito non c'è risposta certa, in tal senso sarebbe stato quanto meno opportuno fare un espresso raccordo normativo tra la nuova classificazione delle zone sismiche con gli articoli 93 e 94 del DPR 380/2001.

Questo aspetto è stato più volte affrontato anche dalle regioni con provvedimenti specifici che, finalizzati a semplificare il deposito delle pratiche strutturali per opere edilizie di modesta entità, hanno più volte sconfinato nell'ambito delle proprie competenze amministrative per motivi di costituzionalità. La Regione Emilia Romagna ha acclarato in più atti la Zona 3 come a "bassa sismicità", al pari della Zona 4¹⁵.

Così facendo, di fatto, ha emanato provvedimenti che derogano dall'autorizzazione sismica per l'inizio lavori ex art. 94 del DPR 380/2001, una serie di opere e interventi "strutturalmente modesti", facendoli ricomprendere e assoggettare al semplice deposito/denuncia dei lavori, un regime più mite che sottrae da quello più severo dell'atto autorizzativo sismico vero e proprio.

Si presenta così un vuoto normativo perché le norme, statali (anche tra loro, tra TUE e norme sismiche) e regionali, sono scollegate tra loro.

Ed oltretutto si è persa l'occasione di risolvere inequivocabilmente questo "vulnus" anche in occasione della emanazione del testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018).

La materia sismica e la disciplina delle opere strutturali, avendo carattere di tutela della pubblica incolumità, è materia costituzionalmente garantita e di competenza esclusiva statale.

Come già accennato, recentissimamente, in proposito, la terza sezione della Cassazione Penale ha emesso la sentenza n. 56040 del 15 dicembre 2017, la quale afferma che per zone a bassa sismicità si debba intendere una sola classe, appunto quella più bassa e aggiunta con ordinanza OPCM 3274/2003 (la Zona Sismica 4).

Si riporta un estratto dalla stessa sentenza:

"Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 D.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

Poiché l'area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona

¹⁵ La D.G.R. n. 1677/2005, la D.G.R. n. 2253/2015, la nota 1 alla Tabella allegata alla D.G.R. n. 2271/2016 (e precedentemente la stessa nota alla tabella della D.G.R. n. 1126/2011) e la D.G.R. n. 2272/2016, acclarano espressamente che le Zone A bassa sismicità sono le Zone 3 e 4 ed anche il Documento Esplicativo dell'OPCM n. 3274/2003 stabilisce, al punto 4.4, che le zone a bassa sismicità sono la 3 e la 4. Tale specificazione è contenuta anche nel parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, n. 1457/2012.

sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dai ricorrenti sul punto”.

La Cassazione Penale in questa sentenza ha rinvenuto operare in favore della sicurezza, suffragata dal fatto che il D.P.R. n. 380/2001 sottace sull'effettiva individuazione delle zone classificate a bassa sismicità e il mancato raccordo con la disciplina settoriale integrata dall'ordinanza OPCM n. 3274/2003.

In sintesi quindi, secondo la Cassazione: per poter avviare i lavori in un territorio classificato zona sismica 3 è necessaria la speciale preventiva autorizzazione sismica. Sono esentate dall'obbligo di legge di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 solamente le zone 4, le quali, sole, sono di bassa sismicità.

La sentenza pertanto chiarisce la necessità di ottemperare alla richiesta di autorizzazione sismica per le Zone 3 zona in cui possono verificarsi terremoti ma rari e quindi anche in relazione al nostro Comune nel momento in cui passasse da Zona Sismica 4 a Zona Sismica 3.

Si tratta di un vero e proprio problema, che comporterebbe, nonostante quanto affermato dalla Regione, nel caso di riclassificazione del nostro Comune in Zona Sismica 3, decisi aggravati procedurali e burocratici, sul quale il legislatore deve quanto prima porre rimedio, per due motivi:

1. creare chiarezza sulla corretta scelta procedurale delle pratiche strutturali e antisismiche in futuro;
2. dare certezza e disposizioni sulle denunce dei lavori nelle zone sismiche già depositate dal 2003 ad oggi (per i Comuni che già oggi sono in Zona 3), con problematiche gravissime che si ripercuoteranno nel momento in cui saranno operate verifiche di natura urbanistica e strutturale sugli immobili.

Ciò anche in relazione alle pesanti sanzioni, penali ed amministrative, stabilite dall'art. 95 del Testo Unico per l'Edilizia e questo in riferimento non solo al futuro, ma anche a tutte le costruzioni che, a partire dal 2003, avrebbero dovuto essere soggette ad autorizzazione sismica e non lo sono invece state (solo deposito strutturale allo SUE) per la convinzione, suffragata dalla Regione, che questa non occorresse, in quanto Zona Sismica 4 (non è il caso di Castel San Giovanni che è sempre stato, ed è anche oggi, comune a bassa sismicità, tuttavia, se passasse in Zona 3, si porrebbe concretamente il problema di accertare inequivocabilmente, se occorresse o meno, generalmente e come atto ordinario, l'autorizzazione sismica per tutte le opere che fino ad oggi, legittimamente, non l'hanno ottenuta). In tal senso la Regione Emilia Romagna dovrebbe, preliminarmente alla decretazione ufficiale della riclassificazione in Zona 3, chiarire inequivocabilmente questo aspetto)¹⁶.

L'esecuzione di lavori in mancanza di autorizzazione sismica infatti, ha natura penale di reato permanente.

In tema di reati edilizi, vi è un'intima correlazione tra la procedura di rilascio del permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione per l'edificazione in zona sismica (escluse le zone a bassa sismicità): al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell'opera, atteso che senza l'acquisizione dell'autorizzazione sismica il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio il riconoscimento della natura permanente (fino all'ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire (Conf. Cass. sez. 3, 25.06.2008, n. 35912 e sez. 3, 05.12.2007, n. 3069/2008 con riferimento alla normativa previgente, sez. 3, 19.03.1999, n. 7873). Se ne conclude che i reati previsti dai richiamati artt. 93 e 94 e sanzionati dal successivo art. 95 del D.P.R. n. 380 del 2001, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione (Corte di Cassazione Penale Sez. 3, 14.01.2016, Sentenza n. 1145).

D'altra parte la conferma che Zona 3 e Zona 4 non siano omogenee dal punto di vista della "bassa sismicità" e che quindi sia da considerarsi a bassa sismicità solo la Zona 4 e non anche la Zona 3, la si

¹⁶ A seguito della pronuncia della Cassazione Penale, sia la Regione Toscana sia la Regione Emilia Romagna, hanno avanzato una richiesta di chiarimenti al Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti).

rinviene anche, per via indiretta ed interpretativa, dall'esame del c.d. "Sismabonus"¹⁷, che è limitato agli interventi in Zona 3 ed escluso per quelli in Zona 4, con ciò associando, anche sotto questo profilo incentivante, la Zona 3 con quelle superiori (Zone 1 e 2) e non invece con quella inferiore (Zona 4).

E' la stessa Agenzia delle Entrate che alla pagina web dedicata al Sismabonus scrive: "Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3)". Con ciò significando che solo la Zona 4 è da considerarsi a bassa sismicità.

giovedì 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SVILUPPO URBANO
ing. Silvano Gallerati



¹⁷ Legge 11.12.2016, n.232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e D.M. 28.02.2017, n. 58 "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati", come modificato dal D.M. 07.03. 2017, n. 65.